

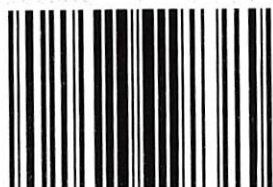


REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0005087/08-04-2025



LEX 11

MOZ 9069

Q.18.1

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

Mozione ai sensi dell'articolo 175 Reg. Int.

Oggetto: in merito al riconoscimento degli scarti di lavorazione del pellame quali sottoprodotto.

Il Consiglio Regionale della Toscana,

VISTI

Il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Il D.M. 264/2016 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023);

Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 "Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996";

Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, denominato "Piano regionale dell'economia circolare. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 n. 68 del 27 settembre 2023", è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale il 15 gennaio 2025, n. 2.

PREMESSO CHE

I sottoprodotti sono materiali o sostanze che derivano da un processo di produzione, ma che non sono il prodotto principale. A differenza dei rifiuti, i sottoprodotti possono essere riutilizzati direttamente senza dover passare per trattamenti di smaltimento o recupero, purché rispettino determinati criteri stabiliti dalla normativa;

Il D.lgs. 152/2006 all'articolo 184 bis, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

CONSIDERATO CHE

Le imprese che producono o utilizzano sottoprodotti devono dimostrare che rispettano i criteri previsti dalla normativa, spesso attraverso dichiarazioni di conformità e registrazioni nei registri aziendali;

Il Ministero dell'Ambiente e gli enti di controllo (come ARPA) possono effettuare verifiche per accertare che i materiali dichiarati sottoprodotti non siano invece rifiuti mal gestiti;

Esistono elenchi di sottoprodotti riconosciuti, come quelli previsti dal D.M. 264/2016, che fornisce linee guida sulla gestione dei sottoprodotti;

La Regione Veneto ha recentemente approvato, a seguito di parere favorevole del Tavolo Tecnico di Coordinamento regionale per i Sottoprodotti, il documento di "Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera (RSF) - Filiera delle Pelli - Rifili, pezzami di pelle finita", che consente alle imprese che producono rifiuti conformi alle previsioni del documento, di richiederne l'iscrizione all'Elenco regionale dei sottoprodotti;

nell'ambito delle azioni finalizzate all'implementazione dell'economia circolare, l'Aggiornamento di Piano approvato dalla Regione Veneto si propone di incentivare e sostenere il comparto produttivo per la valorizzazione di:

- sottoprodotti e simbiosi industriale;
- rifiuti con specifiche caratteristiche, direttamente riutilizzabili come materie in filiere produttive, secondo le previsioni dei contenuti dell'art. 216 - septies del D.Lgs. 152/2006;
- materiali provenienti dal riciclo/recupero dei rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste).

RITENUTO

La legge regionale 34/2020 prevede che l'istituzione di tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione

della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso e il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi. Al contempo evidenzia la necessità di stabilire che, dall'esito dei tavoli tecnici scaturiscano documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, contenenti le iniziative tecnologiche promosse dai soggetti presenti ai tavoli tecnici e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione e alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;

L'articolo 2 comma 2 lettera b) della LR 34/2020 prevede la costituzione di un tavolo tecnico anche per il settore produttivo conciario;

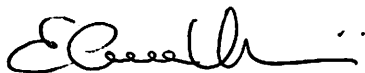
supportare il settore conciario, anche al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti, a sviluppare specifiche azioni volte al recupero e riciclo degli scarti di lavorazione in un'ottica di implementazione delle politiche connesse all'economia circolare.

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a valutare, di concerto con i Distretti coinvolti, l'avvio dell'iter per il riconoscimento di rifili e pezzami di pelle finita quali sottoprodotto per filiera.

Il Consigliere,



Elena Meini